



UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA
Registrato in data 11 LUG. 2001
al n. 6963 serie 3 versale
Lire 250.000 (Ducemcentocinquantamila).
Al Dirigente dell'Area Servizi



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Convenzione per l'affidamento della concessione per l'esercizio e per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

L'anno duemilauno, il giorno diciannove, del mese di luglio

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n.97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Avvocato Pierluigi di Palma domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, via di Villa Ricotti, 42.

E

la società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (SAVE) codice fiscale n.02193960271, concessionaria, con sede legale in Venezia - Tessera, viale Galileo Galilei, 30/1, che d'ora in avanti sarà denominata "concessionaria", rappresentata dal dottor Enrico Marchi,

M

nella sua qualità di presidente domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato del Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2000.

PREMESSO

- 1) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture ;
- 2) che il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione del citato art. 10, ha disciplinato l'affidamento in concessione degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato;
- 3) che tale provvedimento, d'ora in avanti indicato con il termine "regolamento", all'art. 17, comma 2, ha stabilito che in caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali;
- 4) che detto schema di convenzione è stato diramato con circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999 n. 12479 AC;

M

- 5) che la legge 24 dicembre 1986, n. 938, articolo 1, comma 1, prevede che con apposito decreto interministeriale l'esercizio dell'aeroporto di Venezia Tessera nonché la realizzazione delle relative opere di ammodernamento e completamento, siano affidati in concessione, per la durata di 30 anni, ad apposita società per azioni;
- 6) che in data 25 febbraio 1987 è stata costituita nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1 della citata legge 938/86, la società per azioni denominata "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A." (SAVE);
- 7) che, con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro n. 128/14 del 20.3.1987, sono stati affidati, in regime di concessione, alla società "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A." (SAVE), per la durata di anni 30, a decorrere dal 22 marzo 1987, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia Tessera e la realizzazione delle relative opere di ammodernamento e completamento;
- 8) che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 938/86 "la concessione è disciplinata da apposita convenzione";
- 9) che il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);

- 10) che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresì istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- 11) che il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce i compiti finali, nonché di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile ;
- 12) che, in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni statali di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale ;
- 13) che la Corte dei conti - Sezione di controllo nell'adunanza del 19.10.1999 - con deliberazione n. 45/2000 ha evidenziato la sopravvenuta competenza dell'E.N.A.C., a seguito del Decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, in materia di regolamentazione mediante convenzione dei rapporti concessori con la concessionaria;
- 14) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'art. 5 del decreto legge 18

17



gennaio 1992, n. 217, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

15) che, in attuazione della normativa sopraindicata, con provvedimento di ENAC del 28 giugno 2000, prot. n. 00-2634/DG, è stata affidata alla società "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A." (SAVE) in regime di concessione la gestione dei servizi di controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano per l'intera durata della concessione di gestione aeroportuale;

16) che la società "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A." (SAVE), in data 15.5.2000 ha presentato istanza prot. n. 83, ai sensi dell'articolo 1, comma 5/ter della suddetta L. n. 351/95, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della L. n. 662/96, che richiama l'articolo 1, comma 1/quarter, secondo periodo, della predetta L. n. 351/95, nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato regolamento, per l'estensione della concessione per l'affidamento, per la durata massima prevista in quarant'anni, della gestione totale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, con una domanda corredata da un programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti e il piano economico-finanziario relativi al nuovo periodo quarantennale;

17) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 26 aprile 2001, esaminato il piano degli investimenti con proiezione a quindici anni presentato dalla SAVE, ha deliberato l'estensione della durata del rapporto per dieci anni decorrenti dal

22 marzo 2017, data di scadenza dell'attuale periodo di concessione;

18) che secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., la sopradetta delibera è stata trasmessa con foglio n.305-01/Pre del 14 maggio 2001, al Ministro vigilante per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.250/97, e, decorsi i termini normativamente prescritti, ha acquisito efficacia;

19) che pertanto, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del "regolamento", occorre stipulare il presente atto, in quanto compatibile con il regime giuridico vigente per la concessionaria, per disciplinare i rapporti tra società ed E.N.A.C., salvaguardando i diritti patrimoniali della società medesima.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per l'esercizio e per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.



ARTICOLO 2
AFFIDAMENTO

1. La durata della concessione di cui al D.M. n. 128/14 del 20 marzo 1987 è estesa per il periodo di anni 10 (dieci) decorrenti dal 22 marzo 2017, data di scadenza dell'attuale periodo di concessione.
2. La concessionaria assicura la gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile, e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
3. La concessionaria è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.
4. La concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3
SUBCONCESSIONI

1. Previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., la quale potrà per giustificati motivi di interesse generale, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, vietare l'assegnazione, è consentito l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e

quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, quali parti del complesso servizio aeroportuale.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono rispondere a criteri di imparzialità e non discriminazione ed i relativi rapporti di subconcessione devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6; inoltre gli affidamenti non possono avere durata superiore a quella stabilita nel precedente articolo 2 e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. La concessionaria provvede, con onere a proprio carico, a :

a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti ;

b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente;

c) assicurare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i



servizi di propria competenza. In particolare, la concessionaria provvede :

c.1) alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento allegato, compresi nel Piano di Sviluppo Aeroportuale, e nel relativo piano degli investimenti e nel piano economico e finanziario ;

c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali ; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio dell'erba ;

c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;

c.4) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni ;

c.5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili ;

c.6) ad assicurare ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale ;

c.7) ad assicurare la somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, il condizionamento, la depurazione biologica, la vigilanza e guardiana, l'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, la pulizia degli ambienti, il giardinaggio e l'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, i servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e i servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto ;

c.8) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti ;

c.9) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;

c.10) assicura lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'E.N.A.C.. In proposito, la SAVE, fermi restando gli obblighi derivanti dalla



disciplina transitoria di cui alla direttiva ministeriale Trasporti-Interno 17 dicembre 1999, n. 119-T, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 8 del regolamento medesimo.

2. La concessionaria garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi, da approvarsi da parte dell'E.N.A.C..

3. La concessionaria corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

4. La concessionaria stipula con l'E.N.A.C. il contratto di programma di cui alla delibera CIPE 24.4.1996 per quanto compatibile con il regime giuridico e l'autonomia della gestione e assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal D.lgs. n. 18/99.

ARTICOLO 5

COMPETENZE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'E.N.A.C. :

a) esercitare per conto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dell'aviazione civile, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 11, comma, 1, del D.P.R. n. 521/97 nel rispetto dell'autonomia della gestione;

- b) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali ;
 - c) sottoscrivere il contratto di programma di cui all'art. 7 del regolamento, secondo i contenuti della delibera CIPE 24.4.1996;
 - d) garantire l'attuazione del decreto legislativo n.18/1999, concernente il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
 - e) coordinare, nel rispetto delle relative competenze, l'attività delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, concordando con SAVE l'assegnazione delle superfici individuate e messe a disposizione da quest'ultima.
2. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la concessionaria invia all'E.N.A.C., in allegato al proprio bilancio, i bilanci delle società controllate che svolgono attività rientranti nel precedente articolo 4, lettera c), e/o attività commerciali di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti delle società controllate affidatarie di attività rientranti nell'articolo 4, lettera c), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

ARTICOLO 6

CARTA DEI SERVIZI

1. La concessionaria garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7


Handwritten signature or initials.

A

P

L

3



OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La concessionaria garantisce la piena operatività dell'aeroporto nell'arco delle 24 ore in relazione alle necessità del servizio pubblico.
2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La concessionaria provvede, in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C., all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili.

ARTICOLO 8

PROVENTI

1. Costituiscono proventi della concessionaria :
 - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ;
 - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117 ;
 - c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza a i sensi dell'art. 8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n. 85;
 - d) le entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, concernente l'attuazione della direttiva 96/67/CE;
 - e) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, e ogni altro provento relativo a prestazioni da essa concessionaria eseguite e derivanti dall'esercizio di altre attività svolte

Handwritten marks at the bottom of the page, including a large '1' and a curved line.

sull'aeroporto e le entrate derivanti dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi.

2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società concessionaria.

ARTICOLO 9

REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso alla concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la concessionaria, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola al Ministero delle Finanze per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'intera durata della concessione, la concessionaria è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. Le opere realizzate sul sedime aeroportuale sono di proprietà della concessionaria sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale. Le opere realizzate da terzi in regime di subconcessione si considerano di proprietà degli stessi nel periodo di efficacia delle relative subconcessioni.

5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'E.N.A.C. o il subentrante provvedono a rimborsare alla concessionaria il valore delle opere realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2.

6. La concessionaria può, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., costituire ipoteche, diritti reali di garanzia ed effettuare altre operazioni finanziarie sulle opere insistenti sul sedime aeroportuale.

ARTICOLO 10

SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con la concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.

2. L'E.N.A.C. comunica alla concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'E.N.A.C. rivalendosi con interessi sulla concessionaria.

3. L'Amministrazione dello Stato, al termine della concessione, riacquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'E.N.A.C.



di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti.

4. L'Amministrazione dello Stato può acquisire altresì, previa corresponsione di indennizzo, le aree di proprietà della concessionaria funzionali alla gestione aeroportuale con le eventuali opere ivi realizzate.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.

2. La concessionaria mette a disposizione, a titolo gratuito, i locali e le aree necessari all'E.N.A.C. per l'espletamento dei propri compiti d'istituto, ivi comprese le prestazioni di cui all'art. 4, lettera c. 7, la fornitura del servizio telefonico esterno e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Su richiesta scritta e motivata dell'E.N.A.C., la concessionaria individua e mette a disposizione locali ed aree necessari agli altri soggetti pubblici presenti in aeroporto, direttamente preposti a compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. A tal fine la concessionaria provvederà a stipulare appositi accordi con E.N.A.C. e con le amministrazioni interessate fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della concessionaria di provvedere alla manutenzione straordinaria ed alla conduzione degli impianti e quello delle Amministrazioni di corrispondere un canone di utilizzo,



specificamente concordato, tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni.

ARTICOLO 12

PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La concessionaria presenta annualmente all'E.N.A.C. una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e degli investimenti, necessari al funzionamento ed allo sviluppo dell'aeroporto.
2. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste nel piano, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'E.N.A.C., che ne verifica la conformità al programma degli interventi e, laddove definito, al piano di sviluppo aeroportuale da presentarsi comunque nel termine di due anni.
3. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della concessionaria, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
4. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo tecnico, così come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dell'E.N.A.C., con oneri a carico della concessionaria.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La concessionaria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
2. La concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possa arrecare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
3. Analoghe coperture assicurative dovranno essere imposte a terzi ammessi ad operare nell'aeroporto.
4. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..
5. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la concessionaria sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.
6. Nella polizza di assicurazione dei beni, per i rischi di cui al comma 5, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato

all'E.N.A.C., che assume l'obbligo di riparazione del danno, salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento in favore della concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla concessionaria stessa.

7. I massimali relativi alle polizze sono soggetti a revisione biennale in relazione alla variazione del costo di ricostruzione a nuovo, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.

8. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della concessionaria.

9. Con cadenza annuale, la concessionaria invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 14

REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, in caso di mancata presentazione del piano di sviluppo aeroportuale nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.

2. In caso di revoca della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla concessionaria. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla concessionaria, l'E.N.A.C. corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.

3. L'E.N.A.C., previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, assegna alla concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della concessionaria a pena di decadenza, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.

4. L'E.N.A.C. potrà dichiarare, senza diffida o procedimento giudiziario, la decadenza dalla concessione in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della concessionaria.

5. A seguito della decadenza della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nel possesso dei beni oggetto della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per danni causati da azione od omissione della concessionaria.

5. Alla concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

ARTICOLO 17

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della concessionaria.

ARTICOLO 18

RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione relative alle concessioni sul demanio aeronautico.
2. La presente convenzione si conforma alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.

ARTICOLO 19

EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del regolamento 12.11.1997, n. 521, acquista efficacia dalla data di sottoscrizione.

Roma, 19 LUG. 2001
ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA
SAVE S.P.A.